



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 367 C.D.T. 31
DEL 18 FEBBRAIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@Ind.it
disciplinare@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410
091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406
091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473
091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 18 febbraio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n°115/A

A.S.D. ATENE (ME) avverso squalifica per 8 gare calciatrice Impoco Tiziana, per 7 gare calciatrice Venuti Maria e per 4 gare calciatrice Bertino Francesca nonché ammenda di €150,00 – Gara Campionato C5 femminile regionale Parrocchia Ganzirri/Atene del 26/01/2014 – C.U. N° 324/53 C5 del 29/01/2014.

Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Atene ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. In particolare l'appellante chiede la riduzione delle sanzioni a carico delle calciatrici, in quanto ritenute sproporzionate rispetto ai fatti realmente accaduti e chiede inoltre l'annullamento dell'ammenda, non essendo responsabile della predisposizione del servizio d'ordine, poichè società ospite.

Quanto sopra è stato ribadito in sede di audizione dal rappresentante della società.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'appello per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda è da considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera d) C.G.S.

Per ciò che attiene invece le sanzioni a carico delle calciatrici, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura di detto rapporto si evince che al termine della gara la calciatrice Tiziana Impoco si faceva incontro al direttore di gara con un atteggiamento aggressivo ed offensivo e nel contempo appoggiava le sue mani sul petto dell'arbitro spingendolo senza che ciò comunque causasse dolore o danno fisico.

Nello stesso frangente la calciatrice Maria Venuti si faceva anch'essa incontro al direttore di gara assumendo un comportamento aggressivo ed oltraggioso e, appoggiata la sua mano sulla spalla sinistra, lo sospingeva a sua volta.

Infine la calciatrice Francesca Bertino assumeva, nello spazio antistante lo spogliatoio, un contegno offensivo e minaccioso.

Da quanto sopra il reclamo può trovare solo parziale accoglimento, dovendosi ridurre le sanzioni a carico delle calciatrici in termini più equi in relazione ai fatti loro rispettivamente addebitati, atteso che comunque nessun danno fisico è stato arrecato al direttore di gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda.

In parziale accoglimento dell'appello ridetermina in sei gare la squalifica a carico della calciatrice Tiziana Impoco, in 5 gare la squalifica a carico della calciatrice Maria Venuti ed in 3 gare la squalifica a carico della calciatrice Francesca Bertino.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n°117/A

A.S.D. MODICANESE (RG) avverso ripetizione gara campionato 2^a categoria girone "I" Modicanese/Eurosport Avola del 12/01/2014 - C.U. N° 326 del 29/01/2014

Con appello tempestivamente proposto l'A.S.D. Modicanese, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la ripetizione della gara sopra indicata.

In particolare la reclamante eccepisce in via preliminare il mancato ricevimento della raccomandata contenente i motivi di reclamo inviati al Giudice Sportivo Territoriale dalla società controparte. Nel merito chiede che gli venga assegnata gara vinta per 0-3, atteso che la sospensione della stessa è da addebitare a fatto e colpa della Eurosport Avola e non già per errore tecnico dell'arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente dichiara infondata l'eccezione preliminare, atteso che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è presunzione *iuris tantum* che la raccomandata sia stata consegnata regolarmente al destinatario e compete a quest'ultimo dare rigorosa prova della sua mancata ricezione. Dall'esame della comunicazione in atti risulta che la Eurosport Avola ha correttamente inviato all'indirizzo societario i motivi del reclamo di primo grado, mediante raccomandata a.r. in data 16/01/2014. Di contro, la A.S.D. Modicanese non dà alcuna prova di non avere ricevuto la predetta raccomandata, limitandosi ad una mera allegazione difensiva.

Nel merito, il reclamo deve trovare accoglimento in quanto, per come è noto, il rapporto dell'arbitro e i suoi eventuali supplementi ai sensi dell'art. 35 numero 1 comma 1.1 costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento.

Orbene, dalla lettura del predetto rapporto e del relativo supplemento, espressamente richiesto da questa Commissione Disciplinare Territoriale ai sensi dell'art. 34 comma 5

C.G.S., si rileva che al 45° del secondo tempo, due calciatori della Eurosport Avola uscivano dal campo per infortunio, lasciando la propria squadra in un numero di giocatori inferiore al minimo consentito.

L'arbitro a questo punto invitava il capitano della A.S.D. Eurosport Avola a procedere alle relative sostituzioni, ancora possibili, ma quest'ultimo dichiarava di essere impossibilitato ad effettuare le sostituzioni richieste in quanto i calciatori di riserva avevano tutti abbandonato il campo. Circostanza questa che veniva riscontrata dall'arbitro, per cui lo stesso si vedeva costretto a dichiarare concluso l'incontro.

In ragione di quanto sopra il mancato reintegro dei giocatori va addebitato ad esclusivo fatto e colpa della A.S.D. Eurosport Avola, con la conseguenza che alla stessa deve essere assegnata gara perduta per 0-3.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto reclamo assegna gara perduta per 0 – 3 alla A.S.D. Eurosport Avola.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

Procedimento n°120/A

A.S.D. GIARRATANESE (RG) avverso inibizione fino al 25/01/2019 a carico del sig. Bartolo Puma - Gara campionato 2^ categoria girone "1" Atletico Ragusa/Giarratanese del 25/01/2014 – C.U. N° 326 del 29/01/2014

Con appello tempestivamente proposto l'A.S.D. Giarratanese, in persona del Vice Presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendo, in buona sintesi, che la sanzione presa a carico del proprio tesserato sia rideterminata in termini più equi in relazione al fatto realmente accaduto.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 numero 1 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura del predetto atto si evince che al 22° del primo tempo il sig. Bartolo Puma è stato allontanato per comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Lo stesso sig. Puma, al 43° del secondo tempo, a seguito dell'annullamento di una rete a favore della propria squadra, entrava sul terreno di gioco ed afferrava il direttore di gara, stringendogli il collo con forza procurandogli un fortissimo dolore e senso di soffocamento, facendogli peraltro sbattere la testa contro la rete di recinzione. L'arbitro riusciva a sottrarsi all'aggressione del sig. Puma grazie all'intervento dei calciatori e dirigenti della società ospitante.

In ragione di quanto sopra il proposto reclamo non può trovare accoglimento posto che la sanzione irrogata dal primo giudice è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione alla gravità dell'aggressione subita dall'arbitro, peraltro ammessa, anche se in forma riduttiva, dalla stessa reclamante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Giarratanese e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n°124/A

A.S.D. C.U.S. PALERMO (PA), avverso omologazione risultato gara campionato Promozione girone "A" Salemi/C.U.S. Palermo del 05/01/2014 - C.U. N° 310 del 22/01/2014

Con rituale tempestivo appello il C.U.S. Palermo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede di avere assegnata gara vinta per 0-3 stante la irregolarità del campo di gioco, consistita nella circostanza che a partire dal 20° del secondo tempo sarebbe stato utilizzato un impianto di illuminazione non regolamentare.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della ricorrente all'udienza odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale letti gli atti del procedimento ed in particolare il rapporto dell'arbitro, rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 3.1 C.G.S. i procedimenti in ordine alla regolarità del campo di gioco si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara. Dalla lettura del predetto rapporto, che gode di fede privilegiata, si rileva che l'illuminazione del terreno di gioco era idonea alla prosecuzione della gara. Inoltre, ai sensi dell'art. 60 comma 1 delle N.O.I.F. il giudizio sulla impraticabilità o meno del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa (come nel caso in specie), è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 129/A

Sig. GIULIO CORVO (A.S.D. ARCOBALENO ISPICA), appello avverso squalifica fino al 31/10/2014 - Gara Coppa Trinacria Per Scicli / Arcobaleno Ispica del 22/01/2014 - C.U. N° 315 del 24/01/2014

Con appello personale tempestivamente proposto il calciatore sig. Giulio Corvo impugna la sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe, chiedendone la riduzione in termini più equi e proporzionati. Il predetto, comparso in udienza, ha insistito nei motivi di appello.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento.

In tale rapporto non sono date leggere le circostanze segnalate dal calciatore, che ritiene gli siano state attribuite delle intenzioni (colpire l'arbitro con pugni) in realtà non manifestate né individuabili, avendo lo stesso certamente usato contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, senza essersi potuto avvicinare più di tanto in quanto trattenutosi a circa due metri di distanza.

Tuttavia la ricostruzione dei fatti, in rapporto con la scarna descrizione ricavabile dal rapporto di gara, induce questa Commissione Disciplinare Territoriale a riconsiderare la sanzione, da contenersi nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

.La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dispone contenersi a tutto il 30 aprile 2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Giulio Corvo.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

Procedimento n° 137/A

A.S.D. CITTA' DI JOPPOLO (AG) avverso omologazione gara campionato 3^a categoria Città di Joppolo/San Biagio Platani del 26/01/2014 – C.U. N° 29 del 05/02/2014 Delegazione Provinciale di Agrigento

Con appello tempestivamente proposto l'A.S.D. Città di Joppolo, in persona del Vice Presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe

riportata, chiedendo, in buona sintesi, che venga disposta la ripetizione della gara stante l'errore tecnico commesso dall'arbitro, anche se non riportato in referto, ragion per cui chiede ammettersi testimonianza attraverso alcuni tesserati presenti all'incontro.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che l'appello in questione è inammissibile ai sensi dell'art.46 comma 5 C.G.S., non risultando allegata agli atti la ricevuta attestante l'invio dei motivi alla controparte.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Città di Joppolo e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Appello n° 138/A

AGLIUZZA ANDREA (A.S.D. Santa Cristina - Pa), avverso inibizione fino al 30/04/2014 - Gara Allievi regionali Santa Cristina/Vis Palermo del 02/02/2014 - C.U. N° 341 sgs75 del 06/02/2014.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale il dirigente sig. Andrea Agliuzza chiede una congrua riduzione della sanzione irrogata dal primo giudice, giustificando la propria reazione, che definisce sicuramente esagerata, per via di alcune provocazioni rivoltegli dal tecnico avversario.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva che il rapporto del direttore di gara, che com'è noto costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1. comma 1.1 del C.G.S., non fa menzione di provocazioni subite dal sig. Andrea Agliuzza, il quale a fine gara si scagliava contro l'allenatore avversario tentando di colpirlo con un pugno e prendendolo per il collo.

Può tuttavia accedersi all'istanza dell'appellante per una riduzione della sanzione, che va rideterminata in rapporto a casi dello stesso genere, tenendo conto appunto che si è trattato di un episodio avvenuto a fine gara, pur caratterizzato da particolare violenza e estremamente diseducativo trattandosi di gara tra allievi, che tuttavia non ha comportato conseguenze di sorta in danno dell'allenatore avversario.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi a tutto il 6 aprile 2014 la sanzione dell'inibizione a carico del dirigente sig. Andrea Agliuzza (A.S.D. Santa Cristina – Pa).

Per l'effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Procedimento n° 140/A

A.S.D. JUNIOR RAMACCA (CT), avverso la squalifica per tre gare calciatore Issa Amhed - Gara Allievi provinciali CT "A" Sport & Vita/Junior Ramacca del 02/02/2014 - C.U. N° 39 del 05/02/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'A.S.D. Junior Ramacca, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo provinciale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante sostiene che il proprio calciatore sia stato provocato e insultato con espressioni a contenuto discriminatorio e quindi, una volta colpito, si è trovato a dovere reagire, solo spintonando energicamente l'aggressore.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro ed i suoi eventuali allegati fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si evince che *“a fine gara il calciatore Issa Amhed partecipava ad una rissa, colpendo con un pugno un avversario”*.

In ragione di ciò quanto sostenuto dalla appellante circa la sussistenza di provocazioni e insulti con espressioni a contenuto discriminatorio non può trovare considerazione per i fini del procedimento. Inoltre non veritiera appare la versione, riduttiva, del fatto commesso dal calciatore Issa Amhed, che non avrebbe spintonato energicamente l'avversario ma lo ha colpito con un pugno.

Conseguentemente l'appello va rigettato, tenuto conto che la sanzione irrogata corrisponde a quella minima individuabile nell'art. 19 n° 4 lettera b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento n° 141/A

A.S.D. SPORTINSIEME (ME), avverso reiezione reclamo, punizione sportiva perdita gara per 0-3 e ammenda di € 500,00 - Gara Campionato 2^a categoria girone “F” Sportinsieme/Pompei Calcio Messina del 26/01/2014 – C.U. N° 340 del 05/02/2014.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Sportinsieme, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare l'appellante evidenzia che: a) non è riferibile con certezza alla reclamante il sostenitore che avrebbe colpito l'arbitro con una manata al volto; b) la circostanza che siano stati individuati come partecipanti alla rissa n° 5 calciatori non avrebbe comportato la riduzione al numero minimo previsto dal regolamento per la corretta prosecuzione della gara, in quanto uno di essi era un calciatore di riserva; c) non è addebitabile alla reclamante la mancata predisposizione del servizio d'ordine, non essendo prevedibile quanto poi avvenuto.

In ragione di quanto sopra l'appellante chiede che venga assegnata gara perduta alla sola Pompei Calcio e chiede altresì la revoca dell'ammenda.

La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che l'appello di che trattasi sia infondato.

Dalla lettura del referto di gara si evincono infatti con chiarezza le circostanze che hanno indotto il Giudice Sportivo Territoriale all'attribuzione di responsabilità connesse all'esito della gara (a carico di entrambe le società).

L'arbitro annota infatti in referto che *“nel giro di qualche attimo si scatenava una rissa furibonda”* tra i calciatori di entrambe le squadre, intenti a colpirsi con violenti calci e pugni, mentre nel frattempo *“dirigenti ed altri individui irrompevano sul terreno di gioco dalle tribune”*.

Alla rissa, che coinvolgeva a detta dell'arbitro *“almeno venti persone di entrambe le fazioni”*, tra i quali numerosi individuati calciatori, partecipavano anche altri componenti delle squadre e calciatori di riserva, non individuati perché indossanti tute e fratini che ne impedivano l'agevole riconoscimento.

Per di più, mentre era intento alla superiori verifiche, anche il direttore di gara veniva colpito da uno sconosciuto, entrato in campo unitamente ad *“almeno altre dieci persone”*, apparentemente sostenitore della società Sportinsieme perché indossante il giubbotto sociale.

Da tutto quanto sopra appare indiscutibile che causa prima della sospensione della gara è stata lo scatenarsi della rissa tra i calciatori (molti ma non tutti individuati dal direttore di gara) e tra gli altri tesserati non individuati delle due squadre, talché ininfluenza sarebbe stato esplicitare i conseguenti provvedimenti disciplinari, da generalizzare a carico di almeno venti tesserati tra entrambe le contendenti (di cui n° 5 individuati della

Sportinsieme e n° 7 individuati della Pompei Calcio Messina). Entrambe le squadre, come correttamente asserito dal Giudice Sportivo Territoriale, si sarebbero infatti certamente ridotte in numero inferiore al consentito, non senza trascurare peraltro il progressivo venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie alla salvaguardia dell'incolumità del direttore di gara, che prudentemente riparava negli spogliatoi.

Quanto all'ammenda, questa non appare suscettibile di riduzione, riferibile com'è a fatti concretamente assunti da tesserati non individuati, atteso inoltre che incombe alla società ospitante predisporre prima del fatto un adeguato ed efficace servizio d'ordine che possa prevenire i comportamenti della specie di quelli poi verificatisi. Quanto accaduto comprova inoltre l'omessa valutazione da parte dell'appellante dei rischi inerenti alla gara, con la conseguenza dell'insussistenza dei criteri esimenti di cui all'art. 13 C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 18 febbraio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 198/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CASCIO SALVATORE (Presidente della A.P.D. Libertas Catania Nuova)

A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA

Con nota 1254pf11-12/GS/reg del 13 novembre 2013 la Procura Federale, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) Il sig. Salvatore Cascio, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
- 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. (come da modifica richiesta in udienza dalla Procura), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente.

Le parti deferite, ritualmente convocate, non sono comparse, ma hanno fatto pervenire note difensive e documentazione relativa all'avvenuta regolarizzazione del tesseramento di che trattasi, pervenuta in società in data 24/05/2012.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi sei ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 800,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione di n° 3 gare di campionato provinciale giovanissimi 2011/2012, meglio indicate in deferimento, la Società in questione utilizzava quale allenatore il Sig. Giuseppe Sampognaro, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. n° 12.238), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato, risultando non regolarizzata la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali arretrate. La detta

richiesta veniva infatti perfezionata solo in data 21/05/2012, all'esito dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dal Sig. Sampognaro e, come è noto, non spiega i suoi effetti retroattivamente.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Salvatore Cascio, Presidente della A.P.D. Libertas Catania Nuova, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); A

alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 199/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SILVANA GAGLILO (Presidente della U.S.D. Audax Poerio)

U.S.D. AUDAX POERIO

Con nota 1255 pf11-12/GS/reg del 14 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) La sig. Silvana Gagliolo, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
- 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. (come da modifica richiesta in udienza dalla Procura), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare alla sig. Silvana Gagliolo la sanzione dell'inibizione per mesi sei ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 800,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare di campionato provinciale allievi 2011/2012, meglio indicate in deferimento, la Società in questione utilizzava quale allenatore il Sig. Carmelo Perdichizzi, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. n° 26.044), indicandolo fittiziamente in distinta come dirigente e senza che lo stesso risultasse tesserato come tale o quale allenatore, risultando respinta la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali dal 2008 al 2012.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Alla sig. Silvana Gagliolo, Presidente della U.S.D. Audax Poerio, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1);

alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 200/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIACOMO IRACI GAMBAZZA (Dirigente della A.P.D. Real Leonforte);
A.P.D. REAL LEONFORTE

Con nota 1256 pf11-12/GS/reg del 10 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) Il sig. Giacomo Iraci Gambazza, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
- 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dalla violazione ascritta al predetto dirigente.

Le parti deferite, ritualmente convocate, sono comparse ed hanno depositato memorie difensive con documenti, affermando di non avere commesso il fatto, avendo per di più pagato in luogo del tecnico le quote arretrate da quest'ultimo dovute al Settore Tecnico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 800,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione di n° 3 gare di campionato regionale di calcio a cinque 2011/2012, meglio indicate in deferimento, la Società in questione utilizzava quale allenatore il Sig. Davide D'Agostino, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. n° 105.733), senza che lo stesso risultasse tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali dal 2009 al 2012, poi versate.

Il dirigente deferito risulta avere sottoscritto le distinte di gara in questione, così asseverando in modo non veritiero la regolarità di tesseramento del tecnico predetto.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al sig. Giacomo Iraci Gambazza, dirigente della A.P.D. Real Leonforte, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1);

alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 201/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ALECCI ACHILLE (Presidente della A.S.D. Sporting Vittoria);
A.S.D. SPORTING VITTORIA (attività cessate 29/06/2013)

Con nota 1257 pf11-12/GS/reg del 23 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

1) Il sig. Achille Alecci, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 35 comma 1 del regolamento del settore tecnico;

2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto presidente.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi dodici ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge documentalmente che il sig. Achille Alecci (allenatore iscritto nei ruoli del settore tecnico al n° 104.346) esercitava nella stagione sportiva 2011–2012 l'attività di presidente della società A.S.D. Sporting Vittoria, senza tuttavia avere presentato alcuna domanda di sospensione volontaria dall'albo.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al sig. Achille Alecci, Presidente della A.S.D. Sporting Vittoria, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi sei; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 600,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 202/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SAGLIMBENE CARMELO (Dirigente A.S.D. S. Teresa Calcio);

A.S.D. S. Teresa Calcio (oggi A.S.D. Jonica F.C.)

Con nota 1259/pf11-12/GS/reg del 16 novembre 2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Carmelo Saglimbene per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.

Tutto ciò per avere utilizzato quale allenatore, in occasione di n° due gare del campionato provinciale juniores meglio indicate in deferimento il sig. Massimiliano Spadaro (iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 52.263), senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012, sebbene richiesto e respinto per mancato versamento di quote annuali 2010-2011.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società A.S.D. S. Teresa Calcio (oggi A.S.D. Jonica F.C.), ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio dirigente.

Le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del dirigente sig. Carmelo Saglimbene e l'ammenda di € 800,00 a carico della società deferita.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta documentalmente che la A.S.D. S. Teresa Calcio ha utilizzato quale allenatore nelle gare indicate in deferimento il tecnico sig. Massimiliano Spadaro, senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento per la stagione sportiva

2011/2012. Il dirigente sig. Carmelo Saglimbene, segretario della società, in occasione delle suddette gare e nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale ha sottoscritto le relative distinte di gara, asseverando una posizione di tesseramento del predetto tecnico in realtà non veritiera.

Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, a norma di regolamento.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

al sig. Saglimbene Carmelo la sanzione dell'inibizione per mesi uno;

alla A.S.D. S. Teresa Calcio (oggi A.S.D. Jonica F.C.) la sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 18/02/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**